



AVVISO

Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso.

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III-bis, R.G. n. 8071/2021

Nome della parte ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata.

Ricorrente: Canini Giancarlo

Amministrazioni intimate: il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso.

Provvedimenti impugnati:

- decreto n. 411 del 21.06.2021 del Ministero dell'Istruzione – USR Toscana;
- provvedimento pubblicato in data 28.05.2021 del Ministero dell'Istruzione – USR per la Toscana contenente l'*“Elenco alfabetico dei candidati che hanno superato la prova scritta AK56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO)”*;
- griglia di valutazione dell'elaborato del Sig. Canini;
- griglia di valutazione delle prove scritte;
- Avviso recante la comunicazione del Diario delle prove scritte pubblicato in GU n. 76 del 05.01.2021;
- decreto n. 721 del 02.11.2020 di nomina della Commissione valutatrice;
- Decreto n. 783 del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 53 del

10.07.2020;

- Decreto n. 510 del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 34 del 28.04.2020;

- ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Sunto dei motivi di ricorso:

I) Violazione e falsa applicazione della griglia di valutazione delle prove scritte nonché dell'art. 13, comma 6, del Decreto n. 510/2020 (come mod. con Decreto n. 783/2020). Eccesso di potere per macroscopica illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia e valutazione sproporzionata della prova scritta. Violazione dell'art. 97 della Costituzione.

In via principale, è stato richiesto l'annullamento degli atti impugnati relativi alla valutazione effettuata dalla Commissione sulla prova scritta del Sig. Canini.

Ed infatti, la valutazione è viziata da evidenti macroscopici errori che hanno indotto la Commissione ad attribuire al ricorrente un punteggio totale pari a 51.7/80 con un giudizio sintetico "insufficiente".

Ora se è vero che la Commissione valutatrice gode di ampia discrezionalità nei propri giudizi, tali risultati presentano un contrasto oltremodo inspiegabile rispetto alle valutazioni espresse da illustri esperti della materia. Contrasto desumibile anche dalla semplice lettura dell'elaborato del Sig. Canini, il quale certamente non presenta i deficit rinvenuti dalla Commissione di valutazione.

Ma un ulteriore indice di un giudizio viziato si evince perfino dai singoli punteggi conseguiti per ciascun indicatore.

II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Illegittima equiparazione dei criteri previsti per le procedure "ordinarie" di cui all' art. 400 Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297. Contraddittoria equiparazione alle procedure di cui al Decreto del MIUR n. 201 del 20.04.2020. Illogicità e irragionevolezza del punteggio minimo per la prova scritta.

Violazione parere approvato il 6 aprile 2020 Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Violazione principi di cui alla sentenza Corte Costituzionale n. 186/2017.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accolto il primo motivo di ricorso, è stato richiesto l'annullamento degli atti, nella parte in cui prevedono una soglia di sbarramento per il superamento della prova scritta pari a 56/80 (pari a 7/10).

Il Ministero dell'Istruzione ha ritenuto di bandire una procedura concorsuale con prove semplificate alla luce dell'esperienza già maturata dal personale docente precario, consentendo perfino agli idonei non vincitori di conseguire comunque l'abilitazione.

Tuttavia, contrasta con tale ratio l'articolazione della procedura e, in particolare, della prova scritta.

Anzi, nelle more del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, le modalità di svolgimento della prova scritta sono state rese ulteriormente più gravose.

Infatti, il D.L. n. 22/2020 (conv. con mod. in Legge n. 41/2020) ha previsto che i quesiti a risposta multipla fossero sostituiti "in quesiti a risposta aperta", mantenendo al contempo "il punteggio minimo di sette decimi o equivalente" (art. 2).

Le prescrizioni sono state poi riprese nel Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 783/2020 che ha apportato modifiche al precedente Decreto n. 510/2020.

Ora, la prova scritta così come articolata è palesemente violativa degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione nonché delle norme e dei principi indicati in rubrica del presente motivo di ricorso.

Il Ministero ha bandito la procedura concorsuale al fine di stabilizzare il personale docente precario, ovvero stabilizzare soggetti che hanno già maturato una notevole esperienza all'interno degli istituti scolastici italiani.

Ed è in tale ottica che la procedura concorsuale ha previsto che gli idonei non vincitori potessero comunque conseguire l'abilitazione. L'abilitazione, infatti, consente ai docenti l'iscrizione nelle Graduatorie provinciali scolastiche di prima fascia al fine di aumentare le loro possibilità di ottenere nuove supplenze nelle more dell'immissione in ruolo.

Orbene, se questa era la finalità della procedura, l'articolazione della stessa avrebbe dovuto valorizzare maggiormente l'esperienza già maturata. Nello specifico, la procedura avrebbe dovuto attribuire un maggior peso alle docenze già svolte.

Ciò, non è minimamente considerato nell'articolazione della procedura concorsuale se non nella valutazione dei titoli.

Ma a tale fase concorsuale sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito almeno 56/80 alla prima prova scritta.

In tal modo, l'illogicità dell'articolazione della prova emerge sotto due distinti ma connessi profili:

- contrasto con quanto sancito dalla Corte costituzionale e dalla CGUE;
- previsione di una soglia di sbarramento perfino eccessivamente alta.

In ordine al primo, la Corte costituzionale, sulla base della giurisprudenza della CGUE, ha chiarito che il fenomeno del personale docente precario deve trovare ristoro attraverso due sole alternative: meri automatismi (graduatorie) ovvero selezioni blande (sentenza n. 187/2016).

La "selezione blanda" impone all'Amministrazione di individuare modalità di espletamento della procedura che non siano particolarmente onerose, poiché i partecipanti hanno già fornito prova di poter ricoprire l'incarico negli anni di

supplenze.

E “blanda” non può certamente definirsi una procedura concorsuale che preveda un punteggio minimo da conseguire per superare la prova scritta di 56/80, ovvero 7/10.

L'irragionevolezza del punteggio minimo emerge, invece, dal raffronto con quanto prevede l'art. 400 Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, che disciplina le procedure concorsuali “ordinarie” volte all'assunzione del personale docente.

Per quanto attiene al caso di specie, il relativo comma 10 prevede che: “Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.”

E la medesima soglia è stata altresì prevista nel Decreto del MIUR n. 201 del 20.04.2020 recante “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”. Trattasi del concorso “ordinario” indetto nel medesimo periodo per l'assunzione di nuovo personale docente.

In tali circostanze la previsione di una soglia minima pari a 28/40 (ovvero a 7/10) risponde all'esigenza di una stringente selezione dei più meritevoli che saranno successivamente assunti nell'organico dei docenti immessi in ruolo.

Ma la medesima soglia assume connotati di irragionevolezza ed illogicità nel momento in cui viene impiegata anche all'interno di una procedura concorsuale che – secondo quanto disposto dalla Corte costituzionale – deve essere “blanda”.

L'assenza di un punteggio minimo ovvero la mera sufficienza avrebbe sì garantito di configurare una selezione davvero “blanda” del personale docente

precario, valorizzando nei giusti termini l'esperienza già maturata nel corso dei moltissimi anni di supplenze.

III) In subordine: Illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 01 e 02, D.L. n. 22/2020 (conv. con mod. in Legge n. 41/2020) nella parte in cui ha previsto il punteggio minimo per il superamento della prova scritta per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Istanza di rimessione alla Corte costituzionale. Illogicità e irragionevolezza.

Laddove l'Adito Collegio dovesse ritenere di non poter disapplicare i provvedimenti impugnati, è stata formulata espressa istanza di rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 2, commi 01 e 02, D.L. n. 22/2020 (conv. con mod. in Legge n. 41/2020) per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Ed infatti, la previsione di una soglia di sbarramento pari a 56/80, prevista dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 510/2020 (come mod. dal Decreto n. 783/2020) trova copertura normativa di rango primario proprio nei commi 01 e 02 dell'art. 2 cit.

Orbene, la previsione di una tale soglia si appalesa in contrasto con le invocate norme costituzionali.

La previsione di un punteggio minimo ben al di sopra della sufficienza dei 6/10 si pone in contrasto con la ratio di una procedura concorsuale che ha il dichiarato intento di "contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari".

Se questa era la finalità del concorso, un corretto esercizio della funzione legislativa avrebbe dovuto indurre all'assenza di qualsivoglia soglia di sbarramento o comunque che la stessa fosse posta, come detto, ad un punteggio equivalente al più ai 6/10.

In tal modo, sussiste una violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il

profilo della illogicità.

Ma non solo, in quanto la medesima disposizione costituzionale è violata anche sotto il diverso profilo della irragionevolezza, la quale impone una legiferazione diversificata in funzione delle singole fattispecie.

E, come si è visto, ciò non è avvenuto nel caso di specie. Il legislatore ha previsto il medesimo punteggio minimo (equivalente a 7/10) sia (i) per la procedura concorsuale “straordinaria” alla quale ha partecipato il ricorrente sia (ii) nelle procedure concorsuali “ordinarie” di cui all’art. 400 D Lgs n. 297/1994 e del Decreto del MIUR n. 201/2020.

Le due fattispecie sono, in realtà, estremamente diverse per quanto attiene alla loro finalità (la stabilizzazione del personale docente e quella “straordinaria” e l’assunzione quella “ordinaria”) essendo destinate a soggetti differenti (solo la prima è destinata ai docenti precari che abbiano già maturato una consistente esperienza).

IV) In subordine: Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Illogicità e irragionevolezza dell’articolazione della prova scritta.

La soglia di sbarramento non costituisce l’unico vizio della procedura concorsuale in esame. Ed infatti, anche l’articolazione della prova scritta presenta profili di illogicità e irragionevolezza.

Si è già dedotto che l’originaria formulazione dell’art. 12 del Decreto n. 510/2020 prevedeva che i candidati si sottoponessero a una prova scritta “costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti: a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 45 quesiti; b. competenze didattico/metodologiche: 30 quesiti; c. capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti ... (omissis) ... La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.”

Tali osservazioni non sono state accolte dall'Amministrazione. Anzi, prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione, è stato adottato il Decreto n. 783/2020, modificando (anche) il suddetto art. 12.

Per effetto di ciò, la nuova prova scritta – così come sostenuta dal ricorrente – è stata articolata in: “a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento; b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.”

La valutazione sarebbe avvenuta sulla base “delle griglie di valutazione predisposte dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6, che sono rese pubbliche almeno sette giorni prima della relativa prova.”

Quindi, le modalità di espletamento della prova scritta erano già gravose nell'originaria articolazione alla luce delle specifiche finalità della procedura concorsuale “straordinaria”. Eppure, sono state rese ulteriormente ancora più complesse con la previsione di cinque quesiti a risposta aperta.

È opportuno rimarcare nuovamente come la procedura concorsuale in oggetto aveva il dichiarato di “contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari”.

La selezione avrebbe dovuta essere, quindi, “blanda”. Ma così non è stato.

L'Amministrazione ha ritenuto di modificare la prova scritta da un quiz composto da 80 domande a risposta chiusa in cinque quesiti a risposta aperta. E ciò, mantenendo del tutto inalterato il programma di esame. L'Allegato C (“Programmi relativi alla prova scritta”), infatti, non è stato modificato dal Decreto n. 783/2020, prevedendo per Classe A-56 (“Strumento musicale nella

scuola secondaria di primo grado”) che: “Il candidato dovrà dimostrare: - Conoscenza critica delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola secondaria di primo e secondo grado, con particolare riferimento a quello delle Scuole Medie a indirizzo musicale e del Liceo musicale; - Conoscenza dei metodi e delle tecniche di impostazione dello strumento/voce e relativa consapevolezza posturale; - Conoscenza dei sistemi di notazione e della loro evoluzione storica in rapporto al proprio strumento/voce; - Conoscenza delle formule idiomatiche specifiche del proprio strumento con riferimento agli aspetti morfologici della musica (dinamica, timbrica, metrica, agogica, fraseggio); - Conoscenza dell’evoluzione organologica del proprio strumento e delle relative tecniche di esecuzione musicale; - Conoscenza dei metodi di studio e delle tecniche di memorizzazione e di lettura a prima vista; - Conoscenza dei repertori relativi al proprio strumento, a partire dalle fasi iniziali di studio, e di adeguate tecniche di composizione estemporanea; - Conoscenza dei metodi e dei testi didattici relativi all’insegnamento del proprio strumento/voce; - Conoscenza dei metodi e delle strategie per un corretto ed efficace equilibrio psicofisico nella prassi esecutiva; - Conoscenza dei repertori di musica d’insieme relativi al proprio strumento/voce con competenza delle tecniche di concertazione e direzione di gruppi strumentali e vocali; - Competenza nelle tecniche di arrangiamento, strumentazione ed elaborazione dei repertori; - Conoscenza delle strategie per affrontare e risolvere i problemi esecutivi legati a repertori diversi per genere, stile, epoca storica, tradizioni musicali sia solistici sia cameristici; - Competenze nella scrittura di composizioni e strumentazioni per organici diversi, utilizzando anche adeguati software di notazione musicale; - Competenze nella progettazione e realizzazione di eventi sonori che integrino anche altre forme artistiche; - Conoscenza della diffusione della cultura musicale nel territorio e in ambito internazionale, con particolare riferimento alle diverse etnie e culture”.

Come si vede, il programma è estremamente vasto. E il livello di preparazione dei partecipanti è stato valutato sulla base di soli cinque quesiti a risposta aperta, nonostante l'esperienza già maturata nel corso di moltissimi anni di supplenze.

Ma l'articolazione della prova, oltre ad essere illogica, è altresì irrazionale, come emerge dal raffronto con la procedura concorsuale "ordinaria" indetta nel medesimo periodo dal Decreto del MIUR n. 201/2020.

Si è già detto che entrambe le procedure concorsuali prevedono un punteggio minimo per il superamento della prova scritta (equivalente a 7/10).

A ciò deve aggiungersi in questa sede che la strutturazione della prova scritta per la procedura "straordinaria" è perfino più gravosa di quella "ordinaria".

Per quest'ultima – per la medesima classe di concorso "A-56 Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado" del ricorrente – è previsto che: "La prova consta di un quesito da sviluppare in 120 minuti".

Quindi:

- per la procedura concorsuale "straordinaria" sono previsti cinque quesiti a risposta aperta, con 150 minuti a disposizione;
- per la procedura concorsuale "ordinaria" è previsto un quesito a risposta aperta, con 120 minuti a disposizione.

Ed il programma d'esame è esattamente il medesimo.

Ma le specificità delle due procedure (sia in ordine alle finalità che ai soggetti partecipanti) avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione a una strutturazione delle relative prove scritte tale da configurare una selezione più "blanda" per il concorso "straordinario", anche sulla base di quanto disposto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 187/2016.

Così non è stato, poiché ai docenti precari – che hanno, quindi, già maturato una notevole esperienza pluriennale nella docenza – è stata sottoposta una prova scritta ben più gravosa di quella destinata al personale da assumere con la procedura concorsuale “ordinaria”, sottoposta ai generali criteri di assunzione dei pubblici impiegati.

L'irragionevolezza è palese e da ciò non può che conseguire l'annullamento dell'intera procedura concorsuale.

IV) In subordine: Illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 01 e 02, D.L. n. 22/2020 (conv. con mod. in Legge n. 41/2020) nella parte in cui ha previsto l'articolazione della prova scritta della procedura concorsuale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Istanza di rimessione alla Corte costituzionale. Illogicità e irragionevolezza.

Anche in questo caso, laddove l'Adito Collegio dovesse ritenere di non poter disapplicare, sul punto, i provvedimenti impugnati, è stata formulata espressa istanza di rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 2, commi 01 e 02, D.L. n. 22/2020 (conv. con mod. in Legge n. 41/2020) per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Ed infatti, l'articolazione della prova scritta della procedura concorsuale in esame, prevista dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 510/2020 (come mod. dal Decreto n. 783/2020) trova copertura normativa di rango primario proprio nei commi 01 e 02 dell'art. 2 cit.

Orbene, tale articolazione si appalesa in contrasto con le invocate norme costituzionali.

L'illogicità della procedura concorsuale si evince dalla semplice lettura della finalità della stessa esplicitata dal legislatore: “contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari”.

Il legislatore avrebbe dovuto, quindi, prevedere un'articolazione della prova scritta che fosse meramente "blanda" e che valorizzasse, al contrario, l'esperienza già maturata dal personale precario, anche sulla base degli insegnamenti sul punto della Corte costituzionale. È proprio il mancato rispetto di tali parametri che configura la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della illogicità.

Inoltre, le disposizioni invocate violano l'art. 3 cit. anche sotto il profilo della irragionevolezza. Tale violazione emerge dalla comparazione con l'articolazione della prova scritta per la procedura concorsuale "ordinaria".

In quest'ultima è stato previsto un solo quesito a risposta aperta con 150 minuti a disposizione contro i cinque quesiti e i 120 minuti per l'espletamento della prova scritta nella procedura concorsuale "straordinaria" alla quale ha preso parte il ricorrente.

Eppure, le due procedure sono ben diverse:

- la procedura concorsuale "straordinaria" è finalizzata alla stabilizzazione del personale docente precario ed è, infatti, a quest'ultima categoria unicamente riservato;

- la procedura concorsuale "ordinaria", invece, è finalizzata all'assunzione di nuovo personale docente (anche) privo di precedente esperienza.

Il mancato rispetto delle specificità dei due concorsi dimostra come nel caso di specie occorra che la cognizione delle disposizioni invocate sia rimessa alla Corte costituzionale sussistendo, oltre al requisito della rilevanza, anche quello della non manifesta infondatezza.

Indicazione dei controinteressati.

Tutti i candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito di cui al concorso

indetto con Decreto n. 510 del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 34 del 28.04.2020, *“Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”*, come modificato e integrato dal Decreto n. 783 del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 53 del 10.07.2020.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 8071/2021) nella sottosezione “Ricerche”, sottosezione “Ricorsi”, rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella voce “Attività istituzionale”, sottovoce “Tribunali Amministrativi Regionali”.

La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza cautelare n. 9570/2021 della Sez. III-bis del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma.

Si allega al presente avviso il testo integrale del ricorso.